



ISTITUTO WALDEN

LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI

VIA DI CAMPO MARZIO 12 - ROMA
VIA EMANUELE MOLA 34 - BARI

(+39) 06. 6873751

ISTITUTO-WALDEN.IT
ISTITUTO-WALDEN-ABA.IT

REGOLAMENTO INTERNO DEI CORSI QUADRIENNALI DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA IN PSICOTERAPIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVISTA

(decreto del MIUR del 16/11/2000 pubblicato sulla G.U. del 22/12/2000)

Art. 1 (Finalità del corso)

- (1) Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione dei corsi quadriennali di specializzazione post-laurea per il conseguimento della specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitivista.
- (2) I predetti corsi hanno durata quadriennale e prevedono lo svolgimento di 500 ore annue, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio, per un totale di 2.000 ore di formazione.
- (3) I corsi sono gestiti dall'Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali – Associazione Italiana di Psicologia e Terapia Cognitivo-Comportamentale.
- (4) I corsi sono strutturati in un progetto formativo che assume come elemento centrale il confronto metodologico sia sul piano teorico che applicativo. I settori fondamentali per la preparazione dello specializzando vengono individuati nelle lezioni teoriche, nei laboratori e nella dimensione operativa.
- (5) I contenuti del programma del corso prevedono la suddivisione in due parti differenziate. Nella Parte Generale sono insegnamenti fondamentali: Psicologia Generale I e II, Psicologia dello Sviluppo, Psicopatologia Generale e dello Sviluppo I e II, Psicologia di Comunità, Psicologia della Salute I e II, Metodologia sperimentale in psicologia, Principali indirizzi psicoterapeutici, Psicoterapie individuali e di gruppo, Psicoterapia ed etica, Diagnostica Clinica, Psichiatria Sociale ed Epidemiologia, Clinica Psichiatrica e Psicofarmacologia. Nella Parte Specifica sono insegnamenti fondamentali: Epistemologia e Storia del Comportamentismo, Medicina Comportamentale, Metodologia Clinica I e II, Neuropsicologia Clinica e Comportamentale I e II, Diagnostiche Cognitive Comportamentali, Assessment Psicofisiologico, Interventi psicoterapeutici, e altro specificato nel programma ufficiale del corso. Tirocinio Diretto in strutture pubbliche e Supervisione Personale.
- (6) Ad ogni corso non possono essere ammessi più di 20 corsisti che dovranno essere in possesso della laurea in Psicologia o Medicina oppure iscritti ai rispettivi albi professionali. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi. A parità di condizioni il titolo di abilitazione dà diritto di preferenze d'accesso.

Art. 2 (Esami di ammissione)

- (1) L'iscrizione ai corsi è subordinata al superamento di prove di ammissione alle quali sono ammessi gli aspiranti che ne fanno richiesta ed in possesso dei titoli richiesti dall'art. 1 punto 6 del presente regolamento.

(2) Le prove di ammissione consistono di norma in un colloquio (gratuito) con lo scopo di saggiare la preparazione in psicologia clinica e metodologia della ricerca riferite al quadro culturale entro il quale si iscrive la scuola comportamentale e cognitivista ed un colloquio avente come finalità quella di saggiare capacità, attitudini e interessi ritenuti idonei ad intraprendere il percorso formativo dello psicoterapeuta.

(3) La commissione esaminatrice per le prove di ammissione è composta da almeno tre membri del Collegio dei Docenti e presieduta da un docente universitario. Ne farà parte di diritto il Presidente in carica dell'Associazione.

(4) A conclusione delle prove viene emesso un giudizio di idoneità.

(5) L'ammissione si determina sulla base della graduatoria redatta con riferimento ai giudizi di idoneità con diritto di preferenze per idonei già iscritti all'albo professionale. Nel caso di richieste eccedenti il numero di 20 sarà criterio di inclusione la data di pre-iscrizione dell'aspirante specializzando.

(6) In alternativa al giudizio di idoneità potranno essere richiesti all'aspirante specializzando ulteriori colloqui di approfondimento in tempi e modi definiti dalla commissione esaminatrice, senza alcun onere per il candidato.

Art. 3 (Prove d'esame)

(1) Sono previste due forme di valutazione chiamate valutazione formativa e sommativa.

(2) La valutazione formativa consiste nel superamento di prove carta e matita predisposte sui contenuti trattati dai diversi insegnamenti, che avvengono in gruppo con periodicità trimestrale. Il mancato superamento di tali prove implica l'attivazione di colloqui individuali nei quali vengono fornite tutte le indicazioni per colmare la lacuna evidenziata.

(3) La valutazione sommativa consiste in un esame di profitto che viene svolto in un'unica sessione alla fine di ogni anno di corso e prevede due prove, una scritta ed una orale.

A) La valutazione di ogni prova viene effettuata in trentesimi.

B) La commissione esaminatrice per le prove d'esame è composta da almeno tre membri del Collegio dei Docenti e presieduta da almeno un docente universitario e ne farà parte di diritto il Direttore del Corso o suo delegato.

Art. 4 (Esame finale)

(1) tutti i corsi di specializzazione si concludono con la discussione di una tesi.

(2) La tesi, che deve dimostrare la capacità del corsista di coniugare conoscenze teoriche ed esperienza, deve essere svolta in aderenza allo specifico della psicoterapia e deve affrontare l'analisi e l'intervento effettuato sotto la diretta supervisione di almeno due casi clinici.

(3) La valutazione finale si esprime in trentesimi e terrà conto delle valutazioni riportate durante gli anni curricolari.

(4) Al superamento degli esami finali (almeno 18/trentesimi) verrà rilasciato un diploma di specializzazione firmato dal Direttore del Corso, dal Presidente dell'associazione e dal Segretario Generale.

Art. 5 (Frequenza)

(1) La frequenza delle lezioni è obbligatoria ed è documentata con la firma apposta dal corsista quale prova della frequenza.

(2) Non è ammesso agli esami di fine anno il corsista che non abbia frequentato almeno i 4/5 delle lezioni.

Art. 6 (Tirocinio)

- 1) Il tirocinio indiretto va effettuato sotto la guida di un Didatta (Monitore) nominato dall'Associazione.
- (2) Il tirocinio diretto viene svolto nelle strutture convenzionate con l'Istituto Walden e/o al suo interno.
- (3) Il personale (Psicologo o Medico) in ruolo presso un servizio con mansioni di psicoterapeuta, sarà esonerato dal tirocinio diretto fermo restando la partecipazione agli incontri di supervisione con il Didatta (Monitore).

Art. 7 (Direttore del Corso)

- (1) Il Direttore del Corso è nominato dal Presidente dell'Istituto Walden.
- (2) Il Direttore del Corso dovrà essere preferibilmente un Docente Universitario.
- (3) Il Direttore del Corso ha la responsabilità didattica ed organizzativa del corso, e risponde in particolare:
 - A) dei programmi didattici
 - B) della frequenza obbligatoria dei corsisti
 - C) dell'effettivo svolgimento di tutte le lezioni e di tutte le attività svolte da parte dei docenti e didatti
 - D) del buon funzionamento della segreteria del corso.

Art. 8 (Comitato Tecnico-Scientifico)

Ai fini dell'espletamento delle mansioni indicate all'Art. 4 punto 2 del Regolamento MIUR è in carica il seguente Comitato Tecnico Scientifico presieduto da un Professore di seconda fascia nella persona della Prof.ssa Rosa Ferri che non ricopre alcun incarico di docenza nel corso di specializzazione, e composto da un Professore di prima fascia nella persona del Prof. Orazio Miglino e dal Presidente dell'Istituto Prof. Carlo Ricci.

Art. 9 (Docenti)

- (1) Su proposta del Direttore del Corso sono nominati docenti preferibilmente docenti universitari oppure esperti della materia con non meno di 5 anni di esperienza professionale in possesso dei seguenti requisiti:
 - A) Laurea in Psicologia o Medicina (o Iscrizione ai rispettivi Albi Professionali) con documentata esperienza nel campo della psicoterapia
 - B) documentata attività di ricerca attraverso la pubblicazione almeno di due lavori per ogni anno accademico.
 - C) essere iscritti all'Associazione.

Art. 10 (Amministrazione)

- (1) Il Consiglio Direttivo dell'Istituto stabilisce la quota di partecipazione al Corso a carico dei corsisti.
- (2) Lo stesso organo provvederà a versare le dovute competenze al Direttore del Corso, ai Docenti e a tutte le persone che contribuiranno alla realizzazione del Corso.
- (3) Le quote di partecipazione dovranno essere adeguate per ogni anno accademico successivo al primo ai tassi d'inflazione nell'anno in corso.

Art. 11 (Doveri dei corsisti)

- (1) I corsisti sono tenuti alla frequenza delle lezioni nell'area teorica, nei laboratori e nelle attività previste dal corso.
- (2) Eccezionalmente possono essere giustificate assenze fino ad un quinto dell'orario delle lezioni.
- (3) Qualora un corsista sia impedito a proseguire nella frequenza da gravi e comprovati motivi, può chiedere una interruzione temporanea del corso. Ove il lasso di tempo intercorrente tra l'interruzione della frequenza e la sua ripresa sia eccessivo, a giudizio di una commissione presieduta dal Direttore del Corso di cui farà parte di diritto il Presidente dell'Istituto ed un altro docente designato da quest'ultimo, la stessa commissione potrà sottoporre detti corsisti ad un colloquio di esame.
- (4) Ai fini dell'ammissione dell'esame finale di ogni anno il corsista dovrà risultare in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione e frequenza.
- (5) Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l'applicazione degli interessi di legge, fermo restando il punto 4 del presente articolo. Art. 12 (passaggio altri corsi)

- (1) Fermo restando il numero massimo di frequentanti per ogni anno di corso come determinato dal decreto di riconoscimento è possibile accogliere specializzandi provenienti da altri corsi la cui ammissione sarà disciplinata dal successivo articolo sui crediti formativi.
- (2) Fermo restando il numero massimo di frequentanti per ogni anno di corso come determinato dal decreto di riconoscimento si possono attivare contemporaneamente un primo, un secondo, un terzo ed un quarto anno di corso.
- (3) Il corsista, in qualsiasi momento del percorso formativo, può inoltrare istanza di trasferimento ad altro corso e riceverà tutta la documentazione necessaria e sufficiente per favorire la valutazione dei crediti formativi maturati fino a quel momento.

Art. 13 (crediti formativi)

- (1) In conformità con il sistema creditizio adottato dalle università il corso può riconoscere al frequentante degli esiti di studi ed esperienze conseguenti, già compiuti dal corsista in ordine a parti del programma d'insegnamento nelle modalità e condizioni di seguito specificate:
 - A) superamento di esami in itinere e finali ottenuti presso scuole di specializzazione in psicoterapia legalmente riconosciute, universitarie e a corsi equipollenti. Nel caso i titoli posseduti dal corsista riguardino una scuola ad indirizzo comportamentale e cognitivista i crediti potranno essere estesi anche alla parte specifica dei programmi d'insegnamento altrimenti potranno essere valutati per la parte generale
 - B) un'apposita commissione presieduta dal presidente dell'associazione vaglierà i titoli posseduti dai corsisti ed assegnerà, qualora lo ritenga opportuno, dei debiti formativi che avranno carattere di obbligatorietà per il corsista.

Art. 14 (diploma finale)

Al termine del corso viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive, sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorico-clinica mediante lo svolgimento di una tesi e l'esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione. Le integrazioni e modifiche del presente regolamento sono state approvate dagli organi competenti.

DATA

FIRMA